

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2149 del 11/04/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - Italbonifiche S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì - via Edison n. 30. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Edison n. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2255 del 11/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno undici APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies – **Italbonifiche S.p.A.** con sede legale in Comune di Forlì - via Edison n. 30. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di **Forlì, via Edison n. 30.**

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
 - “*il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”;

Dato atto che, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, è stata rilasciata a Italbonifiche S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-604 del 09.02.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2650 del 25.05.2022, rettificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2842 del 07.06.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5307 del 17.10.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5307 del 17.10.2022;

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-928 del 24.02.2023;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4146 del 16.08.2023;

Vista la nota acquisita al PG n. 195261 del 29.10.2024, allegata alla presente, con cui Italbonifiche S.p.A. comunica che l'indirizzo della sede legale passerà da Forlì - via Archimede n. 3 a Forlì - via Edison n. 30, a seguito dell'acquisizione della strada comunale via Archimede, che pertanto verrà eliminata dalla toponomastica del Comune di Forlì, precisando che l'aggiornamento dell'indirizzo è meramente formale e non implica uno spostamento effettivo della sede;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Italbonifiche S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPCC-AIA in data 20.12.2024, acquisita al PG n. 232595 del 23.12.2024, riguardante:

1. Adeguamento e ampliamento del perimetro aziendale al fine di ricomprendere all'interno del perimetro AIA alcune aree già in disponibilità della società, con contestuale aggiornamento dell'indirizzo della sede legale e dell'installazione e con l'aggiornamento delle planimetrie di impianto e riorganizzazione di alcune aree non deputate alla gestione rifiuti;
2. Definizione di un nuovo lotto di miscelazione di rifiuti pericolosi XDIEVA. Tale miscela sarà caratterizzata da rifiuti pericolosi provenienti da aziende farmaceutiche o di chimica fine, con basso potere calorifico e concentrazione di solventi significativa. I solventi in oggetto potranno essere alcoli o altre tipologie che possono essere separate per distillazione in impianti di trattamento chimico-fisico con tecnologie di evapoconcentrazione che consistono nella distillazione sottovuoto a bassa temperatura (circa 35-38°C) che consente la separazione della frazione solventata.

Dato atto che:

- l'ampliamento del perimetro aziendale non riguarderà attività di gestione rifiuti e comprenderà in particolare
 - un nuovo capannone identificato con la lettera F che, a seguito di specifica pratica edilizia, verrà ampliato ed adibito esclusivamente ad autorimessa dei mezzi.
 - dei piazzali adibiti a parcheggio auto, deposito scarrabili vuoti/automezzi/corpi tecnici non in uso e a postazione dei mezzi pesanti in attesa;
- dalla comunicazione di cui sopra risulta che il nuovo indirizzo della installazione diventerà Via Edison n. 30 a seguito della eliminazione di Via Archimede dalla toponomastica del Comune di Forlì. Saranno inoltre presenti ulteriori due accessi dai civici di Via Edison n. 30a e n. 32;

Considerato che questa Agenzia:

- con nota PG n. 1981 del 07.01.2025, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali controdeduzioni o pareri di competenza entro il 27.01.2025;
- con nota PG n. 2001 del 07.01.2025, è stato chiesto al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpaee di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;

Tenuto conto che:

- con nota PG n. 19420 del 30.01.2025, Arpaee - Distretto Territoriale ha evidenziato la necessità di specifica documentazione integrativa;
- con nota PG n. 21927 del 04.02.2025, Hera S.p.A. ha evidenziato la necessità di specifica documentazione integrativa relativamente agli scarichi in pubblica fognatura;

Vista la nota PG n. 22990 del 05.02.2025, con cui il SAC di questa Agenzia ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni documentali;

Considerato che, con la nota di cui al capoverso precedente, sono stati contestualmente sospesi i tempi del procedimento e sono stati concessi al proponente 30 giorni per adempiere alla richiesta di integrazioni documentali;

Vista la nota acquisita al PG n. 43102 del 06.03.2025 (presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, avvenuto in data 06.03.2025), con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;

Vista la nota PG n. 48289 del 13.03.2025 con cui Arpa-SAC comunica agli Enti interessati l'avvenuta ricezione della documentazione integrativa e chiede di esprimere eventuali pareri di competenza entro il 17.03.2025;

Considerato che in data 18.03.2025 Italconifiche S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG n. 51573 del 18.03.2025, a completamento e sostituzione della precedente;

Vista la nota PG n. 52549 del 19.03.2025 con cui Arpa-SAC comunica agli Enti interessati l'avvenuta ricezione della ulteriore documentazione integrativa a completamento e sostituzione della precedente, precisando pertanto che il procedimento di modifica di AIA deve intendersi sospeso fino a tale data, aggiornando i tempi del procedimento e chiedendo di esprimere eventuali pareri di competenza entro il 26.03.2025;

Vista la nota acquisita al PG n. 54919 del 24.03.2025, con cui Italconifiche S.p.A. ha trasmesso la procedura per il controllo radiometrico aggiornata, in sostituzione della precedente;

Vista la nota acquisita al prot. n. 58060 del 27.03.2025, con cui Hera S.p.A. ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

"Ragione sociale ditta: Italconifiche Srl

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: VIA EDISON THOMAS ALVA, 30 - FORLI'

Destinazione d'uso dell'insediamento: Trattamento rifiuti

Portata massima autorizzata: 200 mc/anno - 0,5 l/sec

Tipologia di scarico: Acque di prima pioggia

Ricettore dello scarico: Fognatura nera 'tipo A'

Sistemi di trattamento prima dello scarico: Vasca prima pioggia/disoleatore

Impianto finale di trattamento: IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente Det-Amb-2021-3791 del 28.07.2021

Considerato che le modifiche comunicate consistono principalmente in:

- adeguamento e ampliamento del perimetro aziendale e aggiornamento dell'indirizzo della sede legale;*
- acquisizione e ampliamento capannone F sito al civico 2 ex Via Archimede, ad uso autorimessa;*
- definizione di un nuovo lotto di miscelazione rifiuti pericolosi denominato XDIEVA.*

Vista la documentazione tecnica integrativa pervenuta in data 13.03.2025 prot. 22124 e in data 19.03.2025 prot. 24167.

Rilevato che l'ampliamento del perimetro aziendale prevede l'acquisizione dell'area costituita dall'ex sedime della Via Archimede e che pertanto dovrà essere installato un Sifone Firenze in corrispondenza del nuovo confine di proprietà.

Visto che dall'installazione in oggetto, oltre allo scarico delle acque reflue domestiche, originano esclusivamente le acque di prima pioggia della viabilità esterna del capannone B, e che tale scarico non subisce modifiche.

Preso atto inoltre di quanto contenuto nel piano di gestione delle aree esterne scoperte, Rev. 1 - marzo 2025.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai

sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Nella rete fognaria nera di via Edison sono ammessi esclusivamente i seguenti scarichi:

Scarico S1 - capannone B ex Via Archimede, 3: acque reflue domestiche (servizi igienici, docce) e acque di prima pioggia viabilità esterna 890 mq;

Scarico S2 - capannone D ex Via Archimede, 7-13: acque reflue domestiche (servizi igienici, docce);

Scarico S3 - capannone A ex Via Archimede, 1: acque reflue domestiche (servizi igienici, docce);

Scarico S4 - capannone F ex Via Archimede, 2: acque reflue domestiche (servizi igienici).

2) In corrispondenza del nuovo confine di proprietà, deve essere installato un Sifone Firenze dotato di doppia ventilazione e posizionato in zona costantemente accessibile.

3) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det-Amb-2021-3791 del 28.07.2021 e al precedente parere emesso prot. 34647 del 9.04.2021 ..."

Vista la nota acquisita al PG n. 5820 del 27.03.2025, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

"... La scrivente Arpa ST di Forlì-Cesena esprime quanto di seguito riportato.

1. **Adeguamento e ampliamento del perimetro aziendale**

Si esprime **parere favorevole** all'adeguamento e ampliamento del perimetro aziendale.

2. **Definizione di un nuovo lotto di miscelazione denominato XDIEVA**

Si esprime **parere favorevole** alla definizione di un nuovo lotto di miscelazione denominato XDIEVA.

Al fine di adeguare alle modifiche richieste "LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" di AIA vigente (Rev. 05 - Agosto 2023), si propone che queste ultime vengano modificate come di seguito.

In particolare si riportano in **rosso** le modifiche da apportare agli allegati.

ALLEGATO 1 - LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SEZIONE A

Al paragrafo **A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative** devono essere sostituite le planimetrie di seguito elencate: Allegato 3A – Planimetria delle emissioni in atmosfera – Rev. 08 del 23/06/2022; Allegato 3B – Planimetria delle reti fognarie – Rev. 07 del 08/03/22; Allegato 3C – Planimetria delle reti sorgenti sonore - Rev. 05 del 08/03/22; Allegato 3D – Planimetria dei depositi – Rev. 12 del 22/03/22; Planimetria della viabilità interna – Rev. 05 del 22/03/22;

con le seguenti:

- **Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera (rev.11 del 14/03/2025)**
- **Allegato 3B - Planimetria delle reti fognarie (rev.10 del 14/03/2025)**
- **Allegato 3C - Planimetria delle sorgenti sonore (rev.8 del 14/03/2025)**
- **Allegato 3D - Planimetria dei depositi (rev.16 del 14/03/2025)**
- **Planimetria della viabilità interna (rev.8 del 14/03/2025)**

Nel medesimo paragrafo, dovranno essere sostituite le procedure di seguito elencate: PO 01 rev. 06 del 30/09/2021 - Accettazione e omologazione dei rifiuti; PO 02 rev. 04 del 30/09/2021 - Smaltimento e trasporto dei rifiuti; PO 03 rev. 07 del 14/11/2022 - Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi; PO 04 rev. 03 del 30/09/2021 - Gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; PO 05 rev. 06 del 30/09/2021 - Gestione dello stoccaggio dei rifiuti; PO 06 rev. 05 del 30/09/2021 - Bonifica dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e gestione vasca di accumulo acque di flussaggio interno autocisterne; PO 07 rev. 06 del 30/09/2021 - Movimentazione dei rifiuti solidi e liquidi; PO 08 rev. 03 del 30/09/2021 - Operazione di svuotamento dei bacini; PO 09 rev. 01 del 30/09/2021 - Gestione dei rifiuti autoprodotti; PO 10 rev. 00 del 30/10/2020 - Sorveglianza radiometrica dei carichi; PO 11 rev. 00 del 24/03/22 - Lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi e delle casse scarrabili;

con le seguenti:

- PO 01 rev.07 del 03/03/2025 - Accettazione e omologazione dei rifiuti
- PO 02 rev.05 del 03/03/2025 - Smaltimento e trasporto rifiuti
- PO 03 rev.08 del 03/03/2025 - Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi
- PO 04 rev.04 del 03/03/2025 - Gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- PO 05 rev.07 del 03/03/2025 - Gestione dello stoccaggio dei rifiuti
- PO 06 rev.06 del 03/03/2025 - Bonifica dei serbatoi di stoccaggio rifiuti e gestione vasca di accumulo acque di flussaggio
- PO 07 rev.07 del 03/03/2025 - Movimentazione dei rifiuti solidi e liquidi
- PO 08 rev.04 del 03/03/2025 - Operazione di svuotamento dei bacini
- PO 09 rev.02 del 03/03/2025 - Gestione dei rifiuti autoprodotti
- PO 10 rev.02 del 19/03/2025 - Sorveglianza radiometrica dei carichi
- PO 11 rev.01 del 03/03/2025 - Lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi e delle casse scarrabili

Nel medesimo paragrafo, dovrà essere aggiunta la seguente voce relativa al piano di gestione delle aree scoperte impermeabilizzate:

- Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte impermeabilizzate ai sensi della D.G.R. N. 286/2005 e D.G.R. N. 1860/2006 - Rev.1 del marzo 2025 (trasmesso in 18/03/2025 - Rif. PG/2025/51573)

SEZIONE C

Al paragrafo **C.2.1. Accettazione dei rifiuti e Area di pesatura** deve essere introdotto anche un riferimento alla nuova pesa (in aggiunta alla esistente) che verrà realizzata in prossimità dell'ingresso nell'installazione e del Capannone F

Ai paragrafi:

- **C2. Descrizione processo produttivo e assetto impiantistico;**
- **C2.3.8 Flussaggio interno delle autocisterne e vasca di accumulo reflui DT3 e lavaggio delle carrozzerie esterne e delle casse scarrabili (Lett. B);**
- **C2.3.9 Autorimessa di veicoli - officina meccanica - rifornimento gasolio - deposito materie prime - deposito rifiuti autoprodotti - laboratorio interno - uffici in AT4 e AT5;**
- **C2.3.10. Piazzali e viabilità dei stabilimenti presenti nell'installazione;**
- **C2.3.11. Impianto fotovoltaico;**
- **C3.1.3 Prelievi e scarichi idrici;**

devono essere modificate le seguenti diciture:

- sostituire le diciture "Via Archimede 1", "in Via Archimede n. 3", "Via Archimede 7/13" nel seguente modo:
 - "Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)", in sostituzione della dicitura "Via Archimede 1";
 - "Capannone B (ex civico 3 di via Archimede)", in sostituzione della dicitura "Via Archimede n. 3"
 - "Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede)", in sostituzione della dicitura "Via Archimede 7/13"

Al paragrafo **C2. Descrizione processo produttivo e assetto impiantistico** devono, inoltre, essere modificati i seguenti aspetti:

- eliminare la frase "è l'ultima acquisita" nel periodo relativo all'ex civico 1 di via Archimede;
- inserire una descrizione anche per la **Parte di installazione sita nel Capannone F** (nuovo capannone oggetto di acquisizione in cui sarà svolta attività di autorimessa di mezzi pesanti di proprietà) e per la **nuova pesa**.

Al paragrafo **C2.3.10. Piazzali e viabilità dei stabilimenti presenti nell'installazione** deve essere introdotta una descrizione sui piazzali e viabilità della **Parte di installazione sita nel Capannone F**.

Al p.to **Scarico in pubblica fognatura bianca** del paragrafo **C3.1.3 Prelievi e scarichi idrici** si propone di introdurre una descrizione anche per i due nuovi punti di immissione delle acque meteoriche, identificati con le sigle S4b ed S5b, relativi al Capannone F ed anche un riferimento in merito all'adozione da parte della Ditta del piano di gestione delle acque delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte impermeabilizzate, non servite da alcun sistema di trattamento.

SEZIONE D

Al paragrafo **D.1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione** aggiungere alla tabella la seguente riga:

Prescrizioni	Termini di adeguamento
Presentare la revisione del Piano di emergenza DM 10/03/1998; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Legge 132/18.	Entro 31 maggio 2025
Comunicare la fine lavori degli interventi edilizi previsti con l'istanza di modifica (modifica/ampliamento e realizzazione linee fognarie del Capannone F, realizzazione nuovi locali, adeguamenti della pavimentazione, della recinzione e degli accessi)	Entro 30 giorni da fine lavori
Comunicare la messa in esercizio della nuova pesa, posta in prossimità dell'ingresso e del Capannone F	Entro 30 giorni da data di messa in esercizio

Al paragrafo **D2.5. Emissioni diffuse** deve essere modificata la **prescrizione 34** come di seguito si riporta.

Prescrizione 34:

34. Gli aspiratori dei locali DP3, DP1/C, DP2 e ~~dell'autorimessa del Capannone D~~ dovranno essere accesi un'ora prima dell'inizio dell'orario lavorativo e spenti alla conclusione dell'orario di lavoro (stima di accensione 9 h/g) mediante il temporizzatore installato.

Al paragrafo **D2.6. Emissioni in acqua e prelievo idrico** devono essere indicati anche i due nuovi punti di immissione delle acque meteoriche, identificati con le sigle S4B ed S5B, relativi al Capannone F; pertanto si propone di modificare la **prescrizione 35 e 36** come di seguito si riporta.

Prescrizione 35 (come integrata con mail del Distretto Territoriale di Arpae del 28.03.2025):

35. Sono autorizzati i seguenti scarichi nella **pubblica fognatura nera**:

- **scarico S1** in cui convoglia:
 - scarico S1A di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ~~dello stabilimento di Via Archimede 3~~ del Capannone B (ex civico 3 di via Archimede)
 - scarico S1C di acque ~~reflue industriali~~ di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento dei piazzali esterni con superficie pari a 890 m²
- **scarico S2**: scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ~~dello dello stabilimento di Via Archimede 7/13~~ del Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede);
- **scarico S3**: scarico del lavandino laboratorio e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ~~dello stabilimento di Via Archimede 4~~ del Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)
- **scarico S4**: scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del Capannone F.

Prescrizione 36:

36. Si prende atto della presenza delle immissioni nella **pubblica fognatura bianca di acque meteoriche tal quali, ovvero**:

- **scarico S1b**: scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia proveniente di trattamento dei piazzali esterni ~~del Capannone B (ex civico 3 di via Archimede)~~;
- **scarico S2b**: scarico delle acque meteoriche tal quali ~~del sito di Via Archimede 7/13~~ del Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede);
- **scarico S3b**: scarico delle acque meteoriche tal quali ~~del sito di Via Archimede 4~~ del Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)
- **scarico S4b**: scarico delle acque meteoriche del Capannone F (ramo fognario posto a sinistra del fabbricato nella planimetria 3B)
- **scarico S5b**: scarico delle acque meteoriche del Capannone F (ramo fognario posto a destra del fabbricato nella planimetria 3B)

Presso tali punti non possono confluire reflui diversi dalle acque meteoriche tal quali.

Al paragrafo **D2.6. Emissioni in acqua e prelievo idrico** deve essere introdotta la **Prescrizione 36bis**, come di seguito si riporta.

Prescrizione 36bis:

36.bis Al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche raccolte presso l'installazione il gestore dovrà adottare tutte le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici o strutturali, previste dal Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte impermeabilizzate ai sensi della D.G.R. N. 286/2005 e D.G.R. N. 1860/2006 - rev. 06/03/2025.

Al paragrafo **D2.9. Gestione dei rifiuti**, alla prescrizione n. 76 deve essere aggiunta la seguente tabella:

Codice miscela XDIEVA - Stato fisico LIQUIDO RIFIUTI PERICOLOSI ad elevato contenuto organico e basso potere calorifico (PCI) Miscela in deroga - (sostanze organiche)			
Attività autorizzata D13 (serbatoi S3,S4,S5,S6,S8,S9,S10,S1,C,S11) o D9 (serbatoi TS0,TS3,TS6,TS7)			
<u>Prove di miscelazione:</u> tempo di attesa per verificare la miscibilità minimo 24 ore			
Codice EER dei rifiuti in ingresso che compongono la miscela	Caratteristiche chimiche del rifiuto in ingresso	Analisi da effettuare alla miscela	Codice EER della miscela in uscita
020108* - 040214* - 070101* - 070103* - 070104* - 070108* - 070201* - 070203* - 070204* - 070208* - 070214* - 070303* - 070304* - 070401* - 070403* - 070404* - 070408* - 070501* - 070503* - 070504* - 070508* - 070601* - 070603* - 070604* - 070701* - 070703* - 070704* - 070708* - 160305* - 160506* - 160709* - 161001*	Caratteristiche di pericolo:HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 - HP8 - HP10 - HP11 - HP13 - HP14 in tutte le sue combinazioni PCI < 4.000 Kcal/Kg Omologa in entrata: certificati analitici annuali	Per ogni lotto: residuo a 600°C, punto di infiammabilità. Analisi semestrali complete di un campione rappresentativo della miscela	190204*
Destinazione miscela: D9 (finale)/ D15-D9 (finale)			

Al paragrafo **D2.9. Gestione dei rifiuti**, deve essere inserito nella prescrizione n. 141 anche il riferimento alla nuova pesa che si prevede di realizzare in prossimità dell'ingresso dell'installazione e del Capannone F; pertanto si propone di modificare la suddetta prescrizione come di seguito si riporta.

Prescrizione 141:

141. Ogni tre anni a cura di organismo abilitato deve essere effettuata la taratura ~~della pesa presente delle~~ **pese presenti nell'installazione nel locale DP3 e ed in prossimità dell'ingresso e del capannone F.** Annualmente, mediante Ditta esterna o procedura interna si provvede alla calibrazione e/o controllo dell'accuratezza della misura.

Al paragrafo **D3.4.11 Verifiche impiantistiche**, la tabella deve essere modificata nel seguente modo:

D3.4.11 Verifiche impiantistiche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		GESTORE	ARPAE		GESTORE Trasmissione	ARPAE Esame
Verifica stato di pulizia e integrità delle pavimentazioni interne e esterne	Verifica visiva	Semestrale e comunque ad ogni necessità	In concomitanza della visita ispettiva	Cartacea e/o informatica sul registro delle manutenzioni	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Situazioni incidentali e/o sversamenti	Interventi occorsi	All'occorrenza	In concomitanza della visita ispettiva	Registro Manutenzione	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

Verifica di taratura, sistemi sistemi di pesatura presenti nel locale DP3 e in prossimità dell'ingresso e del Capannone F**	1) Taratura 2) Calibrazione e/ controllo interno	1) Triennale 2) Annuale*	In concomitanza della visita ispettiva	Certificato di Taratura e/o registro di manutenzione/ certificato calibrazione	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Anomalie radiometriche	Eventi accorsi	all'occorrenza	In concomitanza della visita ispettiva	Scheda anomalia	Annuale e secondo procedura	In concomitanza della visita ispettiva

* *tranne che negli anni in cui è effettuata la taratura certificata*

** *frequenza misure per la pesa posta in prossimità dell'ingresso e del Capannone F: a partire dalla data di messa in esercizio della stessa, (Rif. prescrizione prevista al p.to D.1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione)...*;

Considerato che, nella medesima nota PG n. 5820 del 27.03.2025, sono state inoltre indicate le modifiche da apportare alla tabella contenuta nell'Allegato 2, che vengono riportate in rosso nell'Allegato 2 - Rev. 06 al presente atto;

Vista la nota acquisita al prot. n. 60722 del 31.03.2025, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso in particolare il parere di competenza in merito all'impatto acustico, favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

"... Viste le integrazioni riguardanti la Planimetria delle sorgenti sonore REV.07 del 03/03/2025 per quanto di competenza si esprime parere favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni :

1. l'attività dovrà rispettare tutto quanto previsto e considerato dai TCA nella documentazione acustica presentata: "Valutazione di Impatto acustico datato 06/05/2024" ;

2. l'attività può effettuare lavorazioni produttive esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00);

4. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì presso tutti i recettori presenti e in qualsiasi condizione di esercizio;

Si avverte che qualunque modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, descritte dal TCA (che sono da considerarsi prescrittive), che comporti un incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa, agli impianti/macchinari utilizzati (in numero, tipologia, orario di funzionamento, ecc.) e/o al traffico indotto, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico, anche richiedendo l'effettuazione di ulteriori misure (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge .";

Vista la nota acquisita al PG n. 61227 del 01.04.2025, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il parere in merito alla conformità urbanistica- edilizia dal quale risulta quanto segue:

"... Consultati gli elaborati progettuali ...

visti gli strumenti urbanistici vigenti,

nulla osta per quanto di competenza, fermo restando che l'esecuzione degli interventi edilizi descritti in relazione tecnica è subordinata alla presentazione delle necessarie pratiche edilizie e alla verifica dello stato legittimo dei fabbricati esistenti.";

Vista la nota acquisita al PG n. 62862 del 02.04.2025, con cui Italbonifiche S.p.A. ha confermato che, come già avviene nella situazione vigente, lo scarico del laboratorio collocato nel capannone A è relativo esclusivamente ai lavandini impiegati per il lavaggio delle mani degli operatori e che, pertanto, si tratta di uno scarico esclusivamente di acque reflue domestiche;

Vista la nota PG n. 64706 del 04.04.2025, con cui il Comune di Forlì, in sostituzione del precedente parere allegato alla nota PG n. 60722 del 31.03.2025, ha trasmesso il parere di

competenza in merito all'autorizzazione allo scarico, come rettificato con mail del 07.04.2025 acquisita al PG n. 65904 del 07.04.2025, favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

“... DISPONE

- *Acquisito il parere ARPAE con email del 25.3.2025 acquisita al PG con n° 35216, di prendere atto della presenza delle immissioni nella pubblica fognatura bianca di acque meteoriche tal quali, ovvero:*

- *scarico S1b: scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia proveniente dai piazzali esterni del Capannone B (ex civico 3 di via Archimede);*
- *scarico S2b: scarico delle acque meteoriche tal quali del Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede);*
- *scarico S3b: scarico delle acque meteoriche tal quali del Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)*
- *scarico S4b: scarico delle acque meteoriche del Capannone F (copertura - ramo fognario posto a sinistra del fabbricato nella planimetria 3B)*
- *scarico S5b: scarico delle acque meteoriche del Capannone F (esterno - ramo fognario posto a destra del fabbricato nella planimetria 3B)*

Presso tali punti non possono confluire reflui diversi dalle acque meteoriche tal quali.

Al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche raccolte presso l'installazione il gestore dovrà adottare tutte le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici o strutturali, previste dal Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte impermeabilizzate ai sensi della D.G.R. N. 286/2005 e D.G.R. N. 1860/2006 - rev. 06/03/2025;

- *di autorizzare i seguenti scarichi nella pubblica fognatura nera:*
 - *scarico S1 in cui convoglia:*
 - *scarico S1A di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del Capannone B (ex civico 3 di via Archimede)*
 - *scarico S1C di acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento dei piazzali esterni con superficie pari a 890 m²*
 - *scarico S2: scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede);*
 - *scarico S3: scarico del lavandino laboratorio e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)*
 - *Scarico S4 - capannone F ex Via Archimede, 2: acque reflue domestiche (servizi igienici)*

Si precisa che in corrispondenza del nuovo confine di proprietà deve essere installato un Sifone Firenze dotato di doppia ventilazione e posizionato in zona costantemente accessibile.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere allegato il gestore HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

[...]

È vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale, ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06."

Ritenuto congruo, a seguito del ricevimento dei pareri di Hera S.p.A. e del Comune di Forlì sopra indicati, modificare le prescrizioni n. 35 e 36 rispetto a quanto proposto da Arpa - Servizio Territoriale e inserire le prescrizioni n. 36 bis, 36 ter, 48 bis, 48 ter, 55 bis, 55 ter, come riportate nell'Allegato A al presente atto e modificare la prescrizione n. 35 al fine di fare una sintesi tra i diversi pareri ricevuti:

35. Sono autorizzati i seguenti scarichi nella **pubblica fognatura nera di via Edison**:

- **scarico S1** in cui convoglia:
 - **scarico S1A** di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e docce ~~dello stabilimento di Via Archimede 3~~ **del Capannone B (ex civico 3 di via Archimede)**;
 - **scarico S1C** di acque reflue ~~industriali~~ di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento dei piazzali esterni con superficie pari a 890 m²
Portata massima autorizzata: 200 mc/anno - 0,5 l/sec;
- **scarico S2**: scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e docce ~~dello dello stabilimento di Via Archimede 7/13~~ **del Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede)**;
- **scarico S3**: scarico **delle acque reflue domestiche provenienti dal del lavandino lavamani del laboratorio e delle acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici e docce ~~dello stabilimento di Via Archimede 4~~ **del Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)**;
- **scarico S4**: scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del Capannone F.

36. Si prende atto della presenza delle immissioni nella **pubblica fognatura bianca di acque meteoriche tal quali, ovvero** :

- **scarico S1b**: scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia proveniente ~~di trattamento dei~~ **dai piazzali esterni del Capannone B (ex civico 3 di via Archimede)**;
- **scarico S2b**: scarico delle acque meteoriche tal quali ~~del sito di Via Archimede 7/13~~ **del Capannone D (ex civico 7/13 di via Archimede)**;
- **scarico S3b**: scarico delle acque meteoriche tal quali ~~del sito di Via Archimede 4~~ **del Capannone A (ex civico 1 di via Archimede)**
- **scarico S4b**: scarico delle acque meteoriche del Capannone F (copertura - ramo fognario posto a sinistra del fabbricato nella planimetria 3B)
- **scarico S5b**: scarico delle acque meteoriche del Capannone F (esterno - ramo fognario posto a destra del fabbricato nella planimetria 3B)

Presso tali punti non possono confluire reflui diversi dalle acque meteoriche tal quali.

36 bis. Al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche raccolte presso l'installazione il gestore dovrà adottare tutte le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici o strutturali, previste dal Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte impermeabilizzate ai sensi della D.G.R. N. 286/2005 e D.G.R. N. 1860/2006 - rev. 06/03/2025;

36 ter. È vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, oli minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

48 bis. In corrispondenza del nuovo confine di proprietà, deve essere installato un Sifone Firenze dotato di doppia ventilazione e posizionato in zona costantemente accessibile.

55 bis. l'attività dovrà rispettare tutto quanto previsto e considerato dai TCA nella documentazione acustica "Valutazione di Impatto Acustico" datata 06.05.2024.

55 ter. l'attività può effettuare lavorazioni produttive esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00).

Dopo la prescrizione 55 ter si ritiene inoltre congruo inserire la seguente specifica derivante dal parere del Comune in merito all'impatto acustico:

"Resta fermo che:

- il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì deve essere garantito presso tutti i recettori presenti e in qualsiasi condizione di esercizio;*
- qualunque modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, descritte dal TCA (che sono da considerarsi prescrittive), che comporti un incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa, agli impianti/macchinari utilizzati (in numero, tipologia, orario di funzionamento, ecc.) e/o al traffico indotto, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico, anche richiedendo l'effettuazione di ulteriori misure (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge. Contestualmente deve essere inoltrato all'Autorità Competente anche l'eventuale aggiornamento della Planimetria Allegato 3C - Planimetria delle sorgenti sonore."*

Dato atto che le modifiche proposte non richiedono l'assoggettamento alle procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (VAP/screening);

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dei seguenti allegati, in cui le modifiche sono state evidenziate in rosso:

- dell'**Allegato 1** "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*", approvando la "*REV. 06*";
- dell'**Allegato 2** "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*", approvando la "*REV. 06*";

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i., nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** "*Le condizioni dell' AIA - Rev. 05*", di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "*Le condizioni dell' AIA - REV. 06*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

- l'**Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione - Rev. 05" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 06" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. di **prendere atto** che, a seguito dell'acquisizione da parte del Gestore della strada comunale via Archimede e dell'ampliamento del perimetro aziendale oggetto della presente modifica:
 - 1.1. l'indirizzo della sede legale di **Italbonifiche S.p.A.** è variato da "Forlì - Via Archimede n. 3" a "**Forlì - Via Edison n. 30**";
 - 1.2. l'indirizzo della installazione oggetto dell'AIA rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i. è variato da "Forlì - Via Archimede n. 1/13" a "**Forlì - Via Edison n. 30**";
2. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, le modifiche indicate nella comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **Italbonifiche S.p.A.** in data 20.12.2024, acquisita al PG n. 232595 del 23.12.2024, e successive modifiche e integrazioni, per la gestione dell'installazione sita in Comune di **Forlì - Via Edison n. 30**,

aggiornando i seguenti paragrafi dell'Allegato 1 dell'AIA rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i. ed evidenziando in rosso le modifiche ad essi apportate:

- A2. Informazioni sull'impianto
- A5. Planimetrie di riferimento e procedure operative
- C1.1.1. Pianificazione e vincoli territoriali
- C2. Descrizione processo produttivo e assetto impiantistico
- C2.1. Accettazione dei rifiuti e Area di pesatura
- C2.3.8 Flussaggio interno delle autocisterne e vasca di accumulo reflui DT3 e lavaggio delle carrozzerie esterne e delle casse scarrabili
- C2.3.9 Autorimessa di veicoli - officina meccanica - rifornimento gasolio - deposito materie prime - deposito rifiuti autoprodotti - laboratorio interno - uffici in AT4 e AT5
- C2.3.10. Piazzali e viabilità dei stabilimenti presenti nell'installazione
- C2.3.11. Impianto fotovoltaico
- C3.1.2.2. Emissioni Diffuse
- C3.1.3 Prelievi e scarichi idrici
- D.1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione
- D2.6. Emissioni in acqua e prelievo idrico
- D2.8. Emissioni sonore
- D2.9. Gestione dei rifiuti
- D3.4.11 Verifiche impiantistiche

3. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:

- dell'Allegato 1 "Le condizioni dell' AIA" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i., nelle parti evidenziate in rosso nella Rev. 06 allegata al presente atto;
- dell'Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i. nelle parti evidenziate in rosso nella Rev. 06 allegata al presente atto;

4. di **sostituire**:

- l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Rev. 05" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 06), inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione - Rev. 05" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 06), inteso quale parte integrante e sostanziale;

5. di **stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegare all'originale della appendice alla polizza;
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
6. di **stabilire** che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica di cui al presente atto, con particolare riferimento alla creazione della nuova miscela, è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata;
7. di **stabilire** che al termine dei lavori oggetto della comunicazione di modifica del 20.12.2024 il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera S.p.A., sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle relative prescrizioni;
8. di **precisare** che:
- 8.1. l'esecuzione degli interventi edilizi descritti in relazione tecnica è subordinata alla presentazione delle necessarie pratiche edilizie e alla verifica dello stato legittimo dei fabbricati esistenti;
- 8.2. **l'attività di cantiere relativa agli interventi edilizi sul capannone F non potrà in alcun modo interferire con il normale svolgimento dell'attività di gestione rifiuti.** Qualora ciò si verificasse, previa comunicazione, l'attività di gestione rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
- 8.3. non essendo stata prevista una gestione transitoria dell'impianto durante la fase di cantiere, si precisa che la gestione rifiuti potrà avvenire solo nelle aree e nelle modalità attualmente autorizzate, fatte salve le eventuali riduzioni di superfici dovute alla presenza del cantiere stesso;
- 8.4. l'elaborato Allegato 3B - "Planimetria delle reti fognarie" che, come affermato dal Gestore nella nota PG n. 43102 del 06.03.2025 di risposta alla richiesta integrazioni, dovrà essere aggiornato a conclusione dei lavori sul nuovo capannone F, dovrà riportare anche l'indicazione del pozzetto di cui è saltata la rappresentazione nella Rev. 10 aggiornando la dicitura da "Pozzetti laboratorio" a "Pozzetto scarico lavandino lavamani laboratorio", al fine di una maggior chiarezza sulla natura delle relative acque;
- 8.5. l'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
- 8.6. è demandato ad HERA S.p.A. (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti al prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA S.p.A. avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;
9. di **precisare** che:
- 9.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 e s.m.i.;
- 9.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 di riesame dell'AIA;

- 9.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
10. di **fare salvi**:
- 10.1. i diritti di terzi;
- 10.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 10.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 10.4. gli adempimenti previsti in materia di normativa antincendio;
- 10.5. eventuali modifiche alle normative vigenti;
11. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
12. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad Hera S.p.A. nonché a Italtel S.p.A.;
15. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di funzione
Autorizzazioni complesse ed Energia
Ing. Michele Maltoni
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.